Verbale assemblea straordinaria
(14/02/2004)

* * *

L'anno 2004, il giorno 14 del mese di febbraio, alle ore 19, presso la sede sociale in Limena (PD), via Verdi n. 38, si è riunita l'assemblea dei soci della "**Pallacanestro Limena – associazione dilettantistica**", per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente relative all'art. 90 della Legge 27/12/2002 n. 289 (Finanziaria 2003) portante: disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica;
2. Modifiche allo Statuto sociale;
3. Varie ed eventuali.

Il Presidente Sig. Benetton Giuseppe, verificato che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata con modalità e termini previsti ai punti 7) e 9) dello statuto;
- che sono presenti almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto;

dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno.
L'assemblea nomina alla funzione di segretario il sig. Scarso Patrizio.

Il Presidente illustra le principali novità introdotte dall'art. 90 della Legge 289/2002, tra le quali, la istituzione di un "registro delle associazioni sportive dilettantistiche" che sarà istituito presso il Coni e come alcune di queste norme richiedano l'adeguamento dello statuto sia per finalità organizzative, che federali e fiscali.
Ciò premesso da lettura del nuovo statuto evidenziando le novità rispetto allo statuto precedente.
Apertasi la discussione sui vari articoli dello statuto, risponde il presidente fornendo i chiarimenti richiesti.
L'assemblea, dopo esauriente discussone, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

delibera

- di approvare le modifiche alla statuto così come proposte ed illustrate dal presidente e di approvare lo statuto così come nuovamente redatto in forma integrale ed allegato al presente verbale;
- di dare mandato al sig. Costa Giuseppe, in qualità di vice-presidente, di provvedere per la formalità della registrazione del presente atto e dello statuto allegato.

Nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 19,40 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Benetton Giuseppe
.....

Il Segretario
Scarso Patrizio
.....

STATUTO

* * *

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita, in Limena (PD), via Verdi n. 38, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata **"Pallacanestro Limena - associazione dilettantistica".**

Art. 2 - Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Eventuali avanzi di amministrazione saranno reinvestiti per il perseguimento esclusivo dello scopo e finalità dell'associazione.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla pratica della disciplina della pallacanestro, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della pallacanestro.
   Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro:
   - svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, proprie o di terzi, abilitate alla pratica della pallacanestro e di altri sport idonei all'utilizzo interno ed esterno degli stessi impianti ed attrezzature;
   - svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della pallacanestro;
   - collaborare, fare accordi e convenzioni con Enti Pubblici, Istituti Scolastici pubblici e privati, altre associazioni sportive ed agenzie educative del territorio;
   - svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un punto di ristoro.
3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive imposte dalla legge, dal CONI e a tutte le disposizioni statutarie della Federazione Italiana Pallacanestro e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
6. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 3 – Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
   - dimissione volontaria;
   - morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
   - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.
   Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 - Organi

1. Gli organi sociali sono:
   - l'assemblea generale dei soci
   - il presidente onorario
   - il presidente
   - il consiglio direttivo

Art. 8 - Assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.
2. La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. L'assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata, con proposizione dell'ordine del giorno, da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo e dovrà essere convocata entro trenta giorni.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 9 - Diritti di partecipazione e Voto

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni; ogni socio avrà diritto ad un voto.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea e Deliberazioni

1. Spetta all'assemblea **ordinaria** deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
2. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio direttivo non hanno voto.
3. L'assemblea **straordinaria** delibera sulle seguenti materie:
   - approvazione e modificazione dello statuto sociale;
   - atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
   - scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.
4. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno tre quarti degli associati.

5. Per deliberare lo sciogliemmo dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di ameno tre quarti degli associati.

Art. 11 – Convocazione e Procedure Assembleari

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o telefonica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza, con le stesse modalità previste per la convocazione ordinaria.
3. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
4. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
5. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 12 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo della associazione. Esso è composto da almeno tre membri eletti dall'assemblea tra i soci. Il Consiglio direttivo una volta eletto nomina tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente e/o Dirigente responsabile ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno la metà dei consiglieri. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
3. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
4. I componenti del consiglio direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall'associazione e in caso siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli organi della Federazione Pallacanestro superiori a 90 giorni, decadono dalla carica e per il periodo dell'inibizione non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 13 – Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 14 - Convocazione direttivo

1. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 15 - Compiti del Consiglio direttivo

1. Sono compiti del Consiglio direttivo:
   a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
   b) deliberare su argomenti di carattere economico e finanziario, compresa la stipula di contratti di sponsorizzazione;
   c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
   d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
   e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
   f) adottare provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
   g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 16 - Il Presidente Onorario

1. E' una carica onorifica, a titolo gratuito, concessa dal Consiglio direttivo ad una personalità, anche non socio, riconosciuta particolarmente meritevole in relazione agli scopi ed alle finalità dell'associazione.
2. Dura in carica un anno, è rinnovabile e rappresentata l'immagine dell'associazione.

Art. 17 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della associazione.

Art. 18 - Il Vicepresidente e/o Dirigente responsabile

1. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo sia del presidente che del vicepresidente, le funzioni vengono svolte dal dirigente responsabile.

Art. 19 - Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

Art. 20 Il rendiconto

1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 21 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla associazione.

Art. 23 - Sezioni

1. L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 24 -Libri sociali

1. Costituiscono libri sociali obbligatori dell'associazione:
   a) Libro Soci
   b) Libro verbali delle Assemblee
   c) Libro verbali del Consiglio Direttivo

   I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il presidente ed il segretario.

Art. 25 - Clausola compromissoria

1. Le controversie derivanti dalla attività sportiva nascenti tra l'associazione e i soci, ovvero tra i soci medesimi, saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale costituito ai sensi dell'art. 40 dello statuto della Federazione Italiana Pallacanestro, che tutti i soci si obbligano ad accettare. Il collegio arbitrale sarà costituito da tre componenti, due nominati: uno per ciascuna dalle parti nell'ambito delle liste regionali o interregionali predisposte dalla commissione vertenze arbitrali della Federazione Italiana Pallacanestro, ed il terzo con funzioni di presidente del collegio, scelto di comune accordo, sempre nell'ambito delle medesime liste, ovvero, in caso di disaccordo nominato dalla commissione vertenze arbitrali della Federazione Italiana Pallacanestro.
   In assenza di nomina dell'arbitro di parte, la nomina verrà effettuata dalla medesima commissione vertenze arbitrali nell'ambito delle liste regionali o interregionali. Il procedimento

arbitrale si svolgerà secondo quanto disposto dal regolamento organico della Federazione Italiana Pallacanestro. I compensi arbitrali saranno determinati nel rispetto delle tabelle predisposte dalla commissione vertenze arbitrali ed approvate dal consiglio federale della Federazione Italiana Pallacanestro. Il ricorso alla magistratura ordinaria deve essere previamente autorizzato dal consiglio federale della Federazione Italiana Pallacanestro, nei modi e termini previsti dall'art. 40 dello statuto federale.

Art. 26 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. In caso di scioglimento dell'associazione, la delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze ed a destinare gli eventuali residui attivi del patrimonio della associazione ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe ovvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta di legge.
3. In caso di revoca o di mancato rinnovo dell'affiliazione e di scioglimento, rispondono in solido tra loro il presidente e i membri del consiglio direttivo della società, delle obbligazioni assunte dalla società verso la F.I.P. e i suoi organi, verso le società e i terzi affiliati o tesserati.

Art. 27 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge, le norme e le direttive del Coni nonché le disposizioni vigenti contenute nello statuto e nei regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro cui l'associazione è affiliata.